

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI FINALE LIGURE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO

Servizio Sportello Unico Attività Produttive

REGOLAMENTO

Piano Commerciale Comunale

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43/2008

PIANO COMMERCIALE COMUNALE

INDICE

ARTICOLO 1 – PREMESSE E OBIETTIVI

ARTICOLO 2 – IL QUADRO NORMATIVO

- 2.1. – l'evoluzione legislativa nazionale
- 2.2. – le norme generali di attuazione del piano urbanistico comunale
- 2.3. – le linee del piano commerciale comunale

ARTICOLO 3 – RUOLO DELLO SPORTELLO UNICO

ARTICOLO 4 – DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

- 4.1. – tutela dei Centri Storici
- 4.2. – deroga ai limiti massimi di superficie di vendita
- 4.3. – criteri per l'insediamento di nuove medie strutture di vendita
- 4.4. – ampliamenti, concentrazioni, accorpamenti, trasferimenti

ARTICOLO 5 – DELLA SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE

- 5.1. – tutela dei Centri Storici
- 5.2. – requisiti professionali
- 5.3. – attività di intrattenimento negli esercizi di somministrazione
- 5.4. – vendita per asporto e consumo sul posto
- 5.5. – assenza del titolare dell'autorizzazione
- 5.6. – somministrazione in forma stagionale

ARTICOLO 6 – CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA

ARTICOLO 7 – SUBINGRESSO

ARTICOLO 8 – DOTAZIONI DI PARCHEGGIO

ARTICOLO 9 – SANZIONI

ARTICOLO 10 – NORMA DI RINVIO

ARTICOLO 11 – ABROGAZIONE DI NORME

ARTICOLO 12 – DICHIARAZIONE D'URGENZA

Allegati sub a), b), c), d), planimetrie centri storici

Articolo 1

Premesse e obiettivi

Con Legge Regionale n. 1/2007 la Regione Liguria approvò il Testo Unico in materia di commercio (di seguito anche Testo Unico o T.U.C.), orientato a disciplinare, oltre al commercio in sede fissa e sulle aree pubbliche, anche la vendita della stampa, la somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione dei carburanti, le forme speciali di commercio al dettaglio, i centri di telefonia in sede fissa.

Il sistema di fonti normative introdotto al Testo Unico demanda ai comuni la predisposizione di piani commerciali da approvare sulla base di criteri generali di programmazione urbanistico-commerciale da adottare dalla stessa Regione per l'insediamento delle seguenti attività:

- a) commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) vendita della stampa quotidiana e periodica;
- c) somministrazione di alimenti e bevande;
- d) distribuzione di carburanti.

Al momento sono disponibili i criteri per il commercio al dettaglio in sede fissa e per la somministrazione di alimenti e bevande (d.c.r. n.ri 18/2007 e 5/2008), benché probabilmente l'intenzione del legislatore regionale fosse quella di addivenire alla definizione degli indirizzi in tempi rapidi, comunque non molto eccedenti il limite previsto dall'articolo 3, comma 2, del T.U.C. Per ovviare alle maglie strette del regime transitorio disciplinato dal capo XVIII del Testo Unico, il Comune a tutela dei superiori interessi di trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, tutela dei consumatori, ritiene opportuno procedere in ogni caso all'adozione del piano comunale, pur in assenza di una parte dei propedeutici criteri regionali. E' di tutta evidenza che le norme di natura urbanistico-commerciale contenute nel presente documento saranno da intendere abrogate in costanza di disposizioni sovraordinate con esse in parte o in tutto incompatibili, così come manterranno la propria efficacia anche successivamente all'approvazione dei criteri regionali mancanti qualora ad essi coordinate, almeno sino ad una diversa manifestazione di volontà da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 2

Il quadro normativo.

2.1. L'evoluzione legislativa nazionale.

Nel 1998 lo Stato Italiano ha varato una radicale riforma della legislazione sul commercio. Il decreto legislativo 114, meglio noto come decreto Bersani, ha sostituito il precedente impalcato normativo fondato sulla legge 426 del 1971.

Si è così passati da un'impostazione prevalentemente basata sul contingentamento delle superfici di vendita secondo piani commerciali articolati per settori merceologici, cioè barriere amministrative tese a limitare l'accesso all'attività commerciale, ad una nuova impostazione che ha come primo obiettivo "...la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci..." (art. 1 decreto Bersani). Qui è appena il caso di ricordare che la libertà di iniziativa economica privata, la tutela della concorrenza e dei diritti dei consumatori, etc, trovano copertura giuridica in norme di rango costituzionale - art. 41 - e sono riservate alla

competenza esclusiva dello Stato, in quanto tali non tangibili, né “aggirabili”, da legislazioni in materie delegate, di qualsiasi grado esse siano.

Il decreto legge n.223/2006, convertito con Legge n.248/2006, ha esteso l'applicazione di tali principi alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In tale contesto liberalizzatorio si cala anche l'innovativo, per alcuni versi, Testo Unico regionale, facendo propri i principi introdotti nell'ordinamento nazionale dal decreto Bersani (ma energicamente sollecitati dal diritto comunitario), ed estendendoli alla generalità delle transazioni commerciali, con le uniche eccezioni delle attività elencate all'articolo 10 del T.U.C.. La liberalizzazione non può tuttavia essere intesa come assoluta mancanza di regole, considerati anche gli obiettivi di tutela, di garanzia e di valorizzazione che la Legge si prefigge; superati i vecchi criteri, le scelte politiche e il controllo amministrativo sullo sviluppo del settore sono ora affidate ai documenti di programmazione urbanistica(PUC) e commerciale.

Ai comuni si chiede di compiere uno sforzo di elaborazione in positivo, di delineare, da un lato, l'articolazione territoriale della rete distributiva e, dall'altro, di colmare quella carenza di progettualità pubblica, se si esclude la poco felice e comunque non più percorribile esperienza dei contingentamenti, che ha caratterizzato per decenni l'evoluzione del settore, prerogativa di fatto dell'iniziativa privata.

2.2. Le Norme Generali di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale

È importante, in questa sede, approfondire brevemente quella parte di documento di programmazione urbanistica che presiede all'inquadramento della rete commerciale. Come detto al precedente paragrafo pianificazione commerciale ed urbanistica costituiscono due facce della stessa medaglia ed in quanto tali devono essere coordinate e orientate al perseguimento dei medesimi traguardi, non a caso l'articolo 24 del T.U.C. dispone che i comuni sono chiamati a verificare con deliberazione di Consiglio Comunale, entro un termine dato, la compatibilità delle disciplina localmente vigente in materia urbanistico-commerciale rispetto ai criteri introdotti dalla Legge Regionale. Quegli stessi criteri cui deve ispirarsi anche il Piano Commerciale.

Orbene, le Norme Generali di Attuazione del P.U.C. di Finale Ligure (di seguito N.G.A.) identificano la tipologia funzionale d'uso *commerciale* (CO) dettagliandola come segue:

- ▶ commercio al dettaglio di generi alimentari (CO1)
- ▶ commercio al dettaglio di generi non alimentari (CO2)
- ▶ medie (MSV) e grandi (GSV) strutture di vendita alimentari e non alimentari(CO3)
- ▶ botteghe artigiane di servizio e pubblici esercizi, ora esercizi di somministrazione (CO4)

Esercizi di vicinato alimentari e non alimentari

Sono ammessi, di norma, su tutto il territorio comunale con limiti di superficie di vendita non superiori a 250 mq.

Nell'ambito di riqualificazione n. 11 (AR11), più precisamente nella zona individuata fra Via Calvisio e Via Cadana, non è esclusa la possibilità di realizzare tramite partecipazione al programma attuativo previsto per tutto l'ambito di riqualificazione AR11, volumi a destinazione commerciale, unitamente ad altre destinazioni.

Nell'ambito di conservazione e riqualificazione n. 2 (ACR2), più precisamente presso l'area già individuata come “deposito Casanova”, in previsione di un insediamento produttivo conseguente

ad una bonifica dell'area e di una ristrutturazione urbanistica della volumetria, sarà ammessa, fra le altre destinazioni, quella commerciale.

Medie strutture di vendita

La realizzazione di nuove destinazioni CO3 è soggetta a rilascio di permesso di costruire convenzionato. La superficie di vendita per le medie strutture di vendita di generi alimentari e non alimentari, a mezzo di processi di accorpamento e trasferimento, è fissato in mq. 1.000.

Le medie strutture sono ammesse, di norma, su tutto il territorio comunale. Qualora però costituiscano nuova volumetria potranno essere ammesse nell'ambito del distretto di trasformazione n.2 (zona industriale/artigianale – Via Calice).

L'allocazione di nuove medie strutture di vendita richiede una dotazione di idonee aree di sosta e movimentazione di veicoli adibiti al rifornimento delle merci, il cui dimensionamento deriva dall'applicazione della seguente formula: $\text{Sup. Mov.} = 0,18 \times \text{Sup. Vendita} + 48 \text{ mq.}$

Sarà inoltre da reperire il 40% di parcheggio pubblico ogni 100 mq. di superficie dei locali adibiti ad attività commerciale; in caso di comprovata impossibilità di rendere disponibile la superficie di parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze dell'immobile, la stessa potrà essere ricercata presso fabbricati o aree posti entro un raggio non superiore a mt. 500 dall'attività da servire.

Nell'impossibilità di asservire posti auto ai locali da destinare a sede dell'attività si darà luogo a monetizzazione.

Grandi strutture di vendita

Il documento di programmazione urbanistica non circostanzia tale tipo di struttura di vendita, tuttavia la medesima pare configurabile nella definizione generale di "edifici a destinazione commerciale" di cui all'articolo 6 cat. Co) delle N.G.A., da strutturare nell'ambito del distretto di trasformazione n. 2 e nel rispetto del contenuto delle N.G.A.

Esercizi di somministrazione

Le N.G.A. non prevedono particolari prescrizioni, se non quelle afferenti le aree da destinare a parcheggio. Ogni quattro posti a sedere è previsto un posto auto pertinenziale, oltre una superficie da destinare a parcheggio pubblico pari a 40 mq. ogni 100 mq. di superficie del locale. Sull'ubicazione dei posti auto valgono le medesime considerazioni già espresse parlando di medie strutture di vendita.

Stazioni di servizio

Considerata la necessità di una riorganizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, anche ai fini di un adeguamento alle prescrizioni normative, sono ipotizzati trasferimenti dei seguenti impianti esistenti: Corso Europa (IP), Via De Raymondi/Piazza Stazione (Agip), Via Piaggio (ERG) in considerazione di probabili modificazioni viarie nella zona, Via Torino (Q8) e Via Arnaldi (Esso) ancora da valutare in funzione di esigenze viarie e di decoro delle aree.

I nuovi possibili siti sono individuati presso le aree sotto specificate:

- ▶ tra Finalpia e Varigotti, in corrispondenza degli esistenti "slarghi" stradali sulla S.S.1, ovvero in luogo del residuo terrapieno ferroviario in Loc. Cremasca;
- ▶ Via Caprazoppa, in corrispondenza del vivaio fra la strada ed il fiume, eventualmente con sottostanti parcheggi e/o servizi;
- ▶ Via Calice, in fregio alla zona commerciale, all'inizio della strada provinciale per Calice e Rialto;

► Via Aurelia verso Borgio, prospiciente l'area terminale delle cave Ghigliazza e prima del cimitero.

2.3 Le linee del Piano Commerciale Comunale.

Sin qui le disposizioni del P.U.C. Si tratta ora di tracciare il contenuto di un documento settoriale di programmazione territoriale di completamento alla disciplina urbanistica, entrambi da coordinare con la pianificazione regionale, con l'avvertenza che laddove si riscontri una situazione di non perfetto allineamento fra le due fonti regolamentari comunali, sarà da ritenere prevalente il Piano Commerciale trattandosi, come ricordato, di disciplina settoriale, a differenza del P.U.C. che ha natura di atto programmatico a valenza generale.

È bene ribadire ancora una volta che al momento della redazione di questo documento dei criteri regionali individuati dal legislatore sovraordinato come linee guida per l'elaborazione del Piano (art. 5 T.U.C.), risultano formalmente approvati solo quelli afferenti il commercio al dettaglio in sede fissa (d.c.r. 18/2007) e quelli afferenti la somministrazione di alimenti e bevande (d.c.r. 5/2008), pertanto qualora intervenissero evoluzioni normative in materia commerciale non compatibili con quanto disposto dal presente regolamento saranno da ritenere immediatamente applicabili in quanto prevalenti.

Per due dei quattro ambiti commerciali previsti dall'articolo 3 del Testo Unico, richiamati all'articolo 1 del presente regolamento, saranno introdotti elementi di programmazione finalizzati al perseguimento delle finalità traggiate dalla Legge Regionale (art. 2), nel rispetto delle prerogative rimesse alla potestà normativa del Comune.

Rispetto alla disciplina delle attività commerciali, delegata alle regioni a seguito della riforma del Titolo quinto della Costituzione Italiana, il Piano Commerciale si pone come fonte normativa di secondo grado, pertanto viene qui integralmente richiamato il valore cogente delle già più volte citate disposizioni della Legge Regionale Liguria n. 1/2007 e delle deliberazioni del Consiglio Regionale n.ri 18/2007 e 5/2008.

Il Piano fa propria e dettaglia la perimetrazione dei centri storici già operata dal P.U.C., ritenendo di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 26 del Testo Unico per inserire una previsione derogatoria alla libertà di iniziativa commerciale a tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico dei borghi. I centri storici sono identificati negli elaborati grafici allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale come:

- sub a) Finalborgo
- sub b) Finalmarina
- sub c) Varigotti
- sub d) Finalpia

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono si intendono:

- a) per commercio al dettaglio: l'attività di chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e la rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale;
- b) per superficie netta di vendita (s.n.v.): l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di esposizione se aperte al pubblico. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse;

- c) per merci speciali: quelle che, per loro caratteristiche intrinseche e dimensione, necessitano di aree distributive ampie, esse sono: mobili con complementi d'arredo, prodotti per l'industria e l'agricoltura, mezzi di trasporto, macchinari;
- d) per pastigliaggi: i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari;
- e) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzata;
- f) per superficie di somministrazione, la superficie specificamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili; non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
- g) per attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera e), ivi comprese le stoviglie di qualsiasi materiale, purchè ritenuto idoneo dalla legge sanitaria;
- h) per punto vendita esclusivo, quello tenuto alla vendita generale di quotidiani e periodici, oltre quello autorizzato, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;
- i) per punto vendita non esclusivo, quello che in aggiunta ad altre merci, è autorizzato alla vendita di soli quotidiani, soli periodici, o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali; per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 108/1999 e ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

Articolo 3

Ruolo dello Sportello Unico

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Piano, tutte le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione degli impianti produttivi di cui agli articoli che seguono, sono esercitate dallo Sportello Unico, quale unica struttura responsabile dell'intero procedimento.

Articolo 4

Del commercio al dettaglio in sede fissa

4.1. Tutela dei Centri Storici

Per le finalità traggurate dall'articolo 26, lettera c), del Testo Unico nell'ambito dei centri storici come delimitati negli elaborati grafici allegati sub a), b), c), d), l'occupazione del suolo pubblico, anche di modesta entità, è subordinato al rilascio di specifica **autorizzazione** da richiedere allo

Sportello Unico del Comune, la medesima disciplina è prevista per l'installazione di tende e impianti aggettanti sul suolo pubblico; l'istanza dovrà essere corredata da adeguato elaborato progettuale che specifichi anche materiali da utilizzare, colori, etc., il Comune si riserva di richiedere le integrazioni documentali di volta in volta ritenute necessarie. Per il settore merceologico non alimentare la facoltà di occupare il suolo pubblico è in ogni caso limitata al posizionamento di non più di due espositori di superficie massima complessiva non eccedente 2 mq, e comunque non superiore al 10% della superficie dell'esercizio cui afferiscono, a condizione che sia fisicamente possibile il posizionamento degli impianti in adiacenza all'ingresso del negozio senza recare pregiudizio agli accessi vicini e al deflusso dei pedoni o dei veicoli. Gli impianti insistenti sul suolo pubblico dovranno essere completamente rimossi a esercizio chiuso, con facoltà di permanenza durante la pausa per il pranzo.

Fuori dai centri storici l'occupazione del suolo pubblico è soggetta ad autorizzazione comunale, escluso il posizionamento di espositori di superficie massima complessiva non eccedente 2 mq per i quali è ammessa la semplice comunicazione di inizio attività da inoltrare allo Sportello Unico, corredata da fotografia degli impianti da posizionare, dichiarando l'ubicazione e la tipologia degli impianti, oltre al fatto che il posizionamento non è pregiudizievole per il traffico pedonale/veicolare, né per gli interessi dei vicini.

4.2. Deroga ai limiti massimi di superficie di vendita

La classificazione dimensionale massima delle strutture di vendita al dettaglio (vicinato, medie strutture, grandi strutture) è operata secondo quanto formalizzato nel seguito di questo articolo.

a) esercizi di vicinato alimentari/non alimentari:

AMBITO TERRITORIALE	ALIMENTARE	NON ALIMENTARE
centri storici e abitati compatti classificati o riconducibili alla zona omogenea A di cui al DM n.1444/1968	mq. 100	mq. 150
centri storico commerciali di cui art. 14 T.U.C., ovvero individuati dal Piano Commerciale Comunale		
ambiti assoggettati, dal P.T.C.P., a regime di Conservazione; ambiti NI.MA; SU; IU		
frazioni e nuclei abitati decentrati con popolazione fino a 500 abitanti		

b) medie strutture di vendita alimentari/non alimentari:

AMBITO TERRITORIALE	ALIMENTARE	NON ALIMENTARE
centri storici e abitati compatti classificati o riconducibili alla zona omogenea A di cui al DM n.1444/1968	mq. 100 – 150	mq. 150 – 600
centri storico commerciali di cui art. 14 T.U.C., ovvero individuati dal Piano Commerciale Comunale		
ambiti assoggettati, dal P.T.C.P., a regime di Conservazione; ambiti NI.MA; SU; IU		

frazioni e nuclei abitati decentrati con popolazione fino a 500 abitanti		
--	--	--

Fuori dagli ambiti individuati dalle tabelle per esercizi di Vicinato si intendono gli esercizi singoli con superficie netta di vendita (s.n.v.) fino a 250 mq; per Medie Strutture di Vendita, gli esercizi con s.n.v. fino a 1.000 mq; per Grandi Strutture di Vendita gli esercizi con s.n.v. superiore ai 1.000 mq.

L'insediamento, trasferimento di sede, ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento di esercizi di vicinato, sino ai limiti dimensionali descritti, così come la modifica di settore merceologico sono soggetti a comunicazione di inizio attività da indirizzare allo Sportello Unico del Comune; oltre i limiti del vicinato è necessario acquisire le autorizzazioni prescritte dagli articoli 19 e 20 del T.U.C. rilasciate dal Comune.

4.3. Criteri per l'insediamento di nuove Medie Strutture di Vendita

L'insediamento di nuove M.S.V. alimentari è consentito entro i limiti di incremento fissati dal legislatore regionale per tutti i comuni liguri. Il Comune di Finale Ligure ha una capacità di sviluppo di superfici nette di vendita per M.S.V. alimentari pari a 524 mq. per il quadriennio 2007 – 2010. Nessun limite massimo teorico è posto per le medie strutture non alimentari.

L'incremento massimo teorico previsto per il Comune di Finale Ligure utile all'insediamento di M.S.V. alimentari sarà destinato per la sua totalità a nuove aperture, da ripartire in lotti non eccedenti il 50% della superficie massima concedibile per istanza di nuova apertura.

4.4. Ampliamenti, concentrazioni, accorpamenti, trasferimenti.

Le operazioni di concentrazione e/o accorpamento disciplinate dal presente paragrafo non costituiscono nuova superficie di vendita. Per esercizi autorizzati si intendono gli esercizi commerciali che hanno già ottenuto l'autorizzazione commerciale (o d.i.a.), prescindendo dal fatto che debbano necessariamente essere già attivi.

L'ampliamento degli esercizi di vicinato già autorizzati è ammesso con le modalità sotto indicate:

- a) ampliamento entro i limiti dimensionali fissati dall'articolo 15, comma 1, lettera a) del T.U.C., ovvero la minor superficie come determinata ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 4.2 (restino cioè esercizi di vicinato);
- b) concentrazione/accorpamento di esercizi di vicinato già esistenti da almeno tre anni alla data del 27 maggio 2007 entro il limite di 1.000 mq., ovvero la minor superficie come determinata ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 4.2 (diventino cioè medie strutture).

L'ampliamento di medie strutture di vendita già autorizzate è ammesso con le modalità sotto indicate:

- c) ampliamento di m.s.v. già autorizzate entro il limite di 1.000 mq. (restino cioè medie strutture di vendita);
- d) concentrazione/accorpamento di m.s.v. già autorizzate entro il limite di 1.000 mq. (rimangono medie strutture);

- e) concentrazione/accorpamento di m.s.v. già esistenti da almeno tre anni alla data del 27 maggio 2007 fino al limite di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del T.U.C. (diventano grandi strutture di vendita);
- f) concentrazione/accorpamento di esercizi di vicinato già esistenti da almeno tre anni alla data del 27 maggio 2007 a m.s.v. già autorizzate, fino al limite di 1.000 mq. (rimangono medie strutture).

Gli ampliamenti e i trasferimenti degli esercizi di vicinato e delle medie strutture già autorizzati, sono ammessi alle seguenti condizioni:

- 1) si sviluppino nell'ambito del territorio del Comune;
- 2) siano rispettati i vincoli di autorizzabilità previsti dal presente capo, oltre ai vincoli urbanistico commerciali stabiliti da altri testi normativi;
- 3) nell'istanza o comunicazione di inizio attività al Comune deve essere fatto esplicito riferimento all'impegno di reimpiego del personale dipendente presso gli esercizi da concentrare, accorpare, trasferire;
- 4) nell'ipotesi di cui al punto b), si devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - 4.1) le superfici degli esercizi concentrabili sono conteggiate per l'effettiva dimensione autorizzata, o nella misura di 200 mq. qualora la relativa superficie sia inferiore a tale limite e ferma restando la classificazione merceologica,
 - 4.2) non possono essere concentrati o accorpati più di cinque esercizi di vicinato;
- 5. nell'ipotesi di cui al punto c) l'ampliamento è concesso nei limiti massimi per nuove aperture come determinato al paragrafo 4.3, nel caso si tratti di m.s.v. alimentari;
- 6. nell'ipotesi di cui al punto d) può essere concesso un ulteriore incremento pari al 15% di superficie netta di vendita, calcolata sulla s.n.v. totale risultante dalla concentrazione o accorpamento, fermo restando il limite di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) del T.U.C. e ferma restando la classificazione merceologica;
- 7. nell'ipotesi di cui alla lettera e) non possono essere concentrate o accorpate più di tre m.s.v.e la superficie netta di vendita complessiva derivante dalla concentrazione o accorpamento non potrà superare i 3.500 mq;
- 8. nell'ipotesi di cui alla lettera f) non possono essere accorpati più di cinque esercizi di vicinato.

Il rilascio della nuova autorizzazione (o accoglimento della d.i.a.) comporta la revoca di quelle relative agli esercizi concentrati. Qualora nei locali ove era precedentemente esercitata attività commerciale degli esercizi concentrati, accorpati o trasferiti, venga richiesta nuova superficie di vendita, troveranno applicazione le norme dei precedenti paragrafi oltre, per quanto non disposto, la normativa urbanistico commerciale regionale e il piano urbanistico comunale.

Per il periodo di vigenza della presente pianificazione commerciale, tutti gli esercizi esistenti, cioè operanti, da almeno un anno alla data del 27 maggio 2007 è ammesso un ampliamento in loco non superiore al 20% della superficie autorizzata, oltre agli incrementi percentuali di superficie autorizzabile ai sensi dei precedenti paragrafi. L'esercizio che si amplia non deve comunque superare il limite dimensionale corrispondente alla tipologia cui appartiene. Tale ampliamento è da considerare alternativo alle procedure di ampliamento, accorpamento, concentrazione sopra descritte.

Gli ampliamenti descritti nell'ultimo periodo non incidono sulla possibilità di incremento per medie strutture alimentari come definita al paragrafo 4.3.

Articolo 5

Della somministrazione di alimenti e bevande

5.1. Tutela dei Centri Storici

Fermo restando il rispetto dei principi enunciati al precedente articolo 2, limitatamente ai centri storici come delimitati negli elaborati grafici allegati sub a), b), c), d), e per le finalità di tutela di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c) del T.U.C., l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto ad un vincolo di "sviluppo sostenibile", definito annualmente con atto della Giunta Comunale e calcolato come percentuale delle autorizzazioni attive, per ciascuna area soggetta a vincolo, arrotondate per eccesso.

A tal fine entro trenta giorni dall'approvazione del presente Regolamento sarà nominata con delibera di Giunta una Commissione con funzioni consultive composta dal Sindaco o suo delegato, dal dirigente dello sportello unico o suo delegato, da un rappresentante delle imprese della somministrazione, un rappresentante dei consumatori e uno delle oo.ss. dei lavoratori del settore, che resterà in carica per un triennio e potrà essere rinnovata.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune approverà l'indice di "sviluppo sostenibile", previa espressione obbligatoria di parere da parte della Commissione, che dovrà essere reso almeno quarantacinque giorni prima del termine di adozione dell'atto di programmazione, decorso infruttuosamente tale termine il parere si intende comunque acquisito; il parere dovrà essere espresso sulla base di criteri di sostenibilità e qualità per i nuovi insediamenti che la Commissione dovrà elaborare e rendere pubblici nell'ambito della propria autonomia funzionale.

In sede di prima applicazione, limitatamente all'annualità 2008 ed in via cautelativa, l'indice di "sviluppo sostenibile" viene determinato nel 8%, arrotondato per eccesso, delle autorizzazioni attive nell'ambito di ciascuno dei centri storici come sopra individuati.

Le autorizzazioni annualmente disponibili saranno assegnate , previa verifica dei requisiti, sulla base dell'ordine cronologico delle istanze di rilascio registrate al protocollo generale del Comune e fino alla concorrenza del limite massimo disponibile.

Le nuove autorizzazioni dovranno essere attivate entro centottanta giorni dal rilascio, senza possibilità di proroga, a pena di decadenza del titolo e conseguente riammissione all'indice di "sviluppo sostenibile".

Nell'ambito dei centri storici non è ammessa l'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

Le sistemazioni esterne degli esercizi, compresi i beni posizionati sul suolo pubblico, dovranno tenere conto del particolare ambiente soggetto a tutela, nonché del patrimonio artistico, storico ed architettonico dei borghi; il dirigente dello Sportello Unico, preliminarmente al rilascio di autorizzazioni e a sua discrezione, può avvalersi del parere della Commissione Edilizia Integrata per verificare la compatibilità delle soluzioni progettuali proposte in rapporto alle esigenze di tutela dei Centri Storici.

La concessione di suolo pubblico, o di superficie privata soggetta a servitù pubblica di passaggio, non potrà per alcuna ragione eccedere la superficie di somministrazione principale (locale adibito alla somministrazione) della quale la parte istante abbia la disponibilità.

In ogni caso l'occupazione del suolo pubblico è subordinata al rilascio di specifica **autorizzazione** da richiedere allo Sportello Unico del Comune, la medesima disciplina è prevista per l'installazione di tende e impianti aggettanti sul suolo pubblico; l'istanza dovrà essere corredata da adeguato elaborato progettuale che specifichi anche materiali da utilizzare, colori, etc., il Comune si riserva di richiedere le integrazioni documentali di volta in volta ritenute necessarie.

5.2. Requisiti professionali.

I titoli di studio che sostanziano il requisito professionale richiesto dall'articolo 13, comma 1, lett.a) punto 1, sono i seguenti:

- a) diploma di istituto professionale o tecnico alberghiero attinente la preparazione, la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) laurea breve o specialistica finalizzata prevalentemente alla preparazione o somministrazione di alimenti e bevande, da individuare fra i percorsi previsti dall'autonomia didattica riconosciuta agli atenei secondo le disposizioni vigenti dell'ordinamento giuridico italiano.

In relazione al punto 2 del medesimo articolo e comma, il requisito professionale è da ritenere acquisito anche al dipendente qualificato addetto alla preparazione o produzione, oltre che alla somministrazione, di alimenti e bevande.

L'attività svolta presso imprese artigiane iscritte agli albi di cui all'articolo 17 della Legge Regionale n. 3/2003, nonché quella svolta da pescatori e agricoltori, che possano vendere i prodotti oggetto della loro attività non integra il requisito professionale richiesto dall'articolo 13 del Testo Unico.

5.3. Attività di intrattenimento negli esercizi di somministrazione.

L'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande consente anche di organizzare trattenimenti senza ballo; in tale accezione vanno ricompresi gli spettacoli, ovvero attrazioni, cui il pubblico partecipa in forma prevalentemente passiva, consistenti in rappresentazioni musicali, esposizione di libri, diffusione di immagini, organizzazione di conferenze e dibattiti, etc.

Le attività sopra descritte potranno essere liberamente esercitate a condizione che:

- a) non sia prevista l'installazione di particolari strutture e/o allestimenti scenici tali da alterare la struttura del locale (palchi, camerini, impianti complessi, etc), in ogni caso l'evento proposto non dovrà eccedere il mero allietamento dei clienti dell'esercizio e non dovrà porsi come attività additiva o ultronea rispetto all'attività tipica del pubblico esercizio;
- b) non sia previsto, in occasione dei trattenimenti organizzati, il pagamento di un biglietto di ingresso, né una maggiorazione nei costi delle consumazioni;
- c) sia escluso ogni apprestamento utile a generare nella clientela la propensione al ballo.

L'organizzazione di piccoli intrattenimenti impegna i soggetti autorizzati a rispettare le vigenti norme in materia di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza e prevenzione incendi, in ogni caso il Comune si riserva di integrare con separati atti le disposizioni riportate in questo paragrafo a tutela della quiete pubblica.

Resta inteso che eventuali iniziative ricadenti nella disciplina del pubblico spettacolo dovranno essere autorizzate dal Comune secondo le vigenti norme di pubblica sicurezza.

5.4. Vendita per asporto e consumo sul posto.

Gli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano.

Gli esercizi abilitati alla vendita di prodotti alimentari possono consentire il consumo sul posto dei medesimi prodotti, la stessa facoltà è rimessa in capo alle imprese artigiane iscritte agli albi di cui all'articolo 17 della Legge regionale n. 3/2003 (panificatori, pasticceri, gelatai, rivenditori di pizza al taglio, etc.). La possibilità per commercianti del settore alimentare e artigiani di consentire il consumo sul posto dei generi venduti/prodotti non può in ogni caso assumere i caratteri della somministrazione, né avvalersi delle attrezzature tipiche ad essa finalizzate.

Ai fini della corretta applicazione delle norme che disciplinano le diverse fattispecie, compreso il quadro sanzionatorio, il consumo sul posto si distingue dalla somministrazione per i seguenti tratti peculiari:

- ▶ non può essere supportato dagli arredi, utensili, servizi tradizionalmente destinati alla somministrazione: servizio assistito, utilizzo combinato di posate e stoviglie non a perdere, disponibilità di tavoli e sedie specificamente destinati ad agevolare il consumo;
- ▶ è consentita la dotazione di piani di appoggio a servizio degli acquirenti per un'estensione complessiva non superiore al 5% della superficie netta di vendita dell'esercizio, al fine di agevolare il consumo dei prodotti ceduti;
- ▶ per la medesima finalità è consentita la distribuzione di stoviglie e posate a perdere;
- ▶ non sono ammesse maggiorazioni di prezzo, né corrispettivi comunque intesi, per il consumo sul posto e l'acquisto deve perfezionarsi con il pagamento del prezzo in una fase antecedente il consumo.

5.5. Assenza del titolare dell'autorizzazione

In caso di temporanea assenza il titolare dell'autorizzazione ad esercitare la somministrazione può affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o a un dipendente, rimanendo responsabile per eventuali violazioni commesse da quest'ultimo.

Qualora l'assenza si prolunghi per un periodo superiore a sette giorni consecutivi, il titolare dovrà nominare un rappresentante in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 12 (requisiti morali) e 13 (requisiti professionali) del Testo Unico; in questo caso il titolare dovrà inoltrare allo Sportello Unico del Comune le generalità complete del rappresentante al fine della verifica dei requisiti e dell'aggiornamento dell'autorizzazione.

In caso di titolarità di più autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande il soggetto autorizzato dovrà nominare un preposto e/o un rappresentante per ogni attività.

5.6. Somministrazione in forma stagionale.

Le autorizzazioni alla somministrazioni rilasciate in forma stagionale sono efficaci nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 ottobre di ogni anno.

Articolo 6

Centri di telefonia in sede fissa

L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico del Comune.

Nell'ambito dei Centri Storici, come individuati ai paragrafi precedenti, non è ammesso l'insediamento di centri di telefonia.

Articolo 7

Subingresso

Le aziende o rami di azienda, così come le gestioni delle medesime, possono essere trasferite ad altri per atto fra vivi, nelle forme del contratto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e fiscalmente registrate, ovvero mortis causa.

La comunicazione di subingresso dovrà essere inoltrata al Comune entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio o, nei casi di successione ereditaria, entro un anno dalla morte del titolare, a pena di decadenza dei titoli abilitativi. Contestualmente alla comunicazione il subentrante è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti morali (art. 12 T.U.C.) e, se richiesti, i requisiti professionali (art. 13 T.U.C.).

Alla comunicazione dovrà essere allegata copia autentica dell'atto di trasferimento, oppure dell'atto di successione

L'azienda trasferita potrà legittimamente esercitarsi decorsi trenta giorni dalla registrazione della comunicazione al protocollo generale del Comune.

In caso di subingresso per decesso del titolare, fermo restando il possesso dei requisiti morali, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività; qualora richiesti, il subentrante è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti professionali entro un anno dalla morte del titolare, termine prorogabile una sola volta, in pendenza di comprovati casi di forza maggiore cui sia imputabile la mancata acquisizione del requisito richiesto, per un periodo massimo di sei mesi. Decorso infruttuosamente tale termine il titolo abilitativo decade.

Articolo 8

Dotazioni di parcheggio

Il nuovo insediamento o l'ampliamento di punti vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, così come la concentrazione o accorpamento di esercizi esistenti, ovvero autorizzati, sono assoggettati al reperimento di superfici di parcheggio pertinenziale/pubblico, come dimensionati nella tabella che segue. In caso di obiettiva e dimostrata difficoltà a reperire le superfici a parcheggio previste, è facoltà dell'Amministrazione concedere la monetizzazione dei posti auto in applicazione della formula di calcolo pro tempore vigente.

Il trasferimento di esercizi esistenti, nelle superfici autorizzate e per i quali sia già stato assolto l'onere afferente la dotazione di parcheggio, non richiede il reperimento o monetizzazione di ulteriore superficie, a condizione che non sia richiesta una variazione dello stato d'uso dei nuovi locali. Il trasferimento con maggior superficie di vendita o di somministrazione sarà assoggettato all'applicazione dei parametri dimensionali contenuti in tabella con riferimento alla maggior superficie richiesta.

SETTORE ALIMENTARE			
Tipologia	Posto Auto Pertinenziale	Posto Auto Pubblico per esercizi di vicinato	Posto Auto Pubblico per MSV
SV Fino a 150 Mq. Esercizi di Vicinato e MSV collocate in ambiti "sensibili" (Paragrafo 3 DGR 18/07)	Non dovuto	Non dovuto salvo per i casi previsti dalla lettera B) dell'art. 23 delle N.G.A. del P.U.C.	Non dovuto salvo per i casi previsti dalla lettera B) dell'art. 23 delle NGA del P.U.C.
SV oltre 150 e fino a 600 Mq Esercizi di Vicinato e MSV	Dovuto secondo le modalità della DGR 18/07 (1,60 x SV) compresa la movimentazione merci	Non dovuto salvo per i casi previsti dalla lettera B) dell'art. 23 delle N.G.A. del P.U.C.	Dovuto nella misura di 40 mq ogni 100 mq di SLA/SLU – art. 23 delle NTA del PUC. <i>(in caso di nuova costruzione necessità di reperire tutti gli standard previsti dal citato art. 23).</i>
SV oltre 600 e fino a 1.000 Mq	Dovuto secondo le modalità della DGR 18/07 (3,16 x SV - 1000) compresa la movimentazione merci	---	Dovuto nella misura di 40 mq ogni 100 mq di SLA/SLU – art. 23 delle NTA del PUC. <i>(in caso di nuova costruzione necessità di reperire tutti gli standard previsti dal citato art. 23).</i>

SETTORE NON ALIMENTARE			
Tipologia	Posto Auto Pertinenziale	Posto Auto Pubblico per esercizi di vicinato	Posto Auto Pubblico per MSV
SV Fino a 150 Mq – Esercizi di Vicinato e MSV	Non dovuto	Non dovuto salvo i casi previsti dalla lettera B) dell'art. 23 delle NGA del PUC	Non dovuto salvo i casi previsti dalla lettera B) dell'art. 23 delle NGA del PUC
Qualsiasi dimensione oltre i 150 mq.	Dovuto secondo le modalità della DGR 18/07 (SP = 0,75 x SV)	Non dovuto salvo per i casi previsti dalla lettera B) dell'art. 23 delle NGA del PUC	Dovuto nella misura di 40 mq ogni 100 mq di SLA/SLU – art. 23 delle NTA del PUC. <i>(in caso di nuova costruzione necessità di reperire tutti gli standard previsti dal citato art. 23)</i>

SETTORE NON ALIMENTARE SPECIALE			
Qualsiasi dimensione	Dovuto secondo le modalità della DGR 18/07 (0,40 x SV)	Non dovuto salvo per i casi previsti dalla lettera B) dell'art. 23 delle NGA del PUC	Dovuto nella misura di 40 mq ogni 100 mq di SLA/SLU – art. 23 delle NTA del PUC. <i>(in caso di nuova costruzione necessità di reperire tutti gli standard previsti dal citato art. 23)</i>

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE		
Superficie di Somministrazione	Posto Auto Pertinenziale	Posto auto Pubblico
Sup. somm. fino a mq. 50	Non dovuto	Non dovuto
Sup. somm. oltre 50 e fino a 150	1 posto (5,00x2,50) Ogni 25 mq. di sup. somministrazione	Non dovuto
Sup. somm. oltre mq. 150	1 posto (5,00x2,50) Ogni 25 mq. di sup. somministrazione	Non dovuto salvo per i casi previsti dalla lettera B) dell'art. 23 delle N.G.A. del P.U.C.

Articolo 9

Sanzioni

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, o che venga punito più severamente da altri testi normativi, le violazioni al presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.

La violazione di norme poste a tutela dei Centri Storici sarà punita applicando la sanzione di cui al precedente periodo in misura raddoppiata.

Oltre al pagamento della sanzione, l'Autorità Comunale può disporre la rimessa in pristino stato dei luoghi, ovvero l'esecuzione d'ufficio a spese dei soggetti sanzionati.

Ai titolari di autorizzazioni e/o concessioni comunali, in caso di recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, ovvero di mancata esecuzione delle disposizioni impartite dall'Autorità Comunale in conseguenza del fatto infrazionale, si applicherà la sospensione del titolo sino ad un massimo di giorni quindici, decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto agli obblighi prescritti il titolo si intenderà decaduto.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo la recidiva si sostanzia con l'accertamento di tre infrazioni della stessa natura nell'arco temporale di un anno.

Articolo 10

Norma di rinvio

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della Legge Regionale Liguria n. 1/2007 e relativi criteri attuativi e, in subordine, il decreto legislativo n. 114/1998, la legge n. 287/1991, il decreto legislativo n. 206/2005.

Le disposizioni contenute in questo documento saranno disapplicate in presenza di sopravvenute norme sovraordinate con esse non compatibili.

Articolo 11

Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente testo regolamentare sarà abrogata la precedente pianificazione commerciale approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 4/2002 ed ogni altra norma di natura regolamentare approvata dal Comune e con essa incompatibile.

Articolo 12

Dichiarazione d'urgenza

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento del Comune.